



# TRIBUNALE DI MODENA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele Cifarelli, ha emesso la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta col n° [REDACTED] al Ruolo Generale e vertente

tra

*Parte\_1*

[...]



(avv. [REDACTED])

-ATTORI-

e

*Controparte\_1*

(avv. [REDACTED])

-CONVENUTA-

## CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Parte\_1 e Parte\_1 :

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso*

*in via principale*

*- accertare e dichiarare nulli e/o annullabili e/o inefficaci e, comunque, non autorizzati i bonifici effettuati in data 21 e 22 marzo 2022 per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, ordinare a Cont di riaccreditare la somma di € 36.227,21 sul conto corrente intestato ai ricorrenti con valuta il giorno successivo al disconoscimento dei bonifici;*

*in via subordinata*

*- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di Cont nella determinazione del danno per cui è causa, per le causali esposte in atti, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e conseguentemente condannare la convenuta a risarcire i ricorrenti del danno subito pari alla somma di € 36.227,21, ovvero quella maggiore e/o minore che risulterà provata o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;*

*in ogni caso*

*- dichiarare tenuta e condannare Cont al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai Sigg.ri Pt\_1 ed Pt\_1 in conseguenza dei fatti per cui è procedimento, nella misura che risulterà dovuta o provata in giudizio ovvero, in subordine, in quella diversa somma maggiore e/o minore che il Giudice vorrà liquidare, anche in via equitativa.*

*Con vittoria delle spese di lite ai sensi del DM n. 55/2014 e ss.mm.e ii. oltre spese e oneri accessori”.*

Controparte\_1 :

*“Ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia l’Ill.mo Tribunale di Modena:*

*- in via principale: rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate e non provate sia in fatto che in diritto;*

*- in via subordinata: accertare e dichiarare che nulla è dovuto ai ricorrenti in applicazione dell’art. 1227, II co., c.c. per non avere questi ultimi utilizzato l’ordinaria diligenza, ovvero, in via di ulteriore stretto subordine, accertato il fatto colposo dei ricorrenti, diminuire ex art. 1227, I co., c.c. l’importo ex adverso richiesto secondo la gravità della colpa, l’entità delle conseguenze che ne sono derivate ed equità, con ogni provvedimento inerente e conseguente.*

*Con vittoria nelle spese e nei compensi di causa”.*

delle *procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento*; sicché il successivo ordine di pagamento risulterà impartito in assenza di valido *strumento di pagamento*.

5) La banca ha documentato che, nella specie, per ciascuna operazione di bonifico è stata utilizzata la doppia autenticazione, costituita da PIN + OTP generato da Mobile Token.

Che i truffatori abbiano utilizzato, per tali operazioni, i dispositivi fisici dei clienti (eventualmente carpendone a distanza i dati sensibili) è circostanza neppure ipotizzata dalla banca.

La banca, invece, opina che l'OTP generato dal Mobile Token sia pervenuto ai truffatori "molto probabilmente registrando a loro nome un nuovo dispositivo".

Perché ciò sia avvenuto, occorre però ipotizzare che ogni utente, in possesso delle credenziali di accesso al servizio di home banking della banca convenuta, possa, da solo e senza essere sottoposto ad ulteriori verifiche, aggiungere -e perché no, sostituire- l'hardware su cui verrà generato il codice temporaneo.

Per quanto detto in precedenza, a tale constatazione consegue, inevitabilmente, la considerazione che per il procedimento di autenticazione non sono stati utilizzati due elementi di identificazione diversi ed indipendenti.

Anche in tal caso, infatti, il possesso non viene in rilievo quale fattore indipendente dalla conoscenza, poiché è irrimediabilmente compromesso dalla possibilità di reperire il dispositivo in autonomia, utilizzando soltanto la conoscenza statica iniziale; che resta pertanto elemento ex se sufficiente per completare con successo l'operazione dispositiva sul conto.

Si tratta di considerazioni che, ovviamente, appartengono naturalmente al patrimonio conoscitivo dei prestatori dei servizi de qua, cui è richiesta una diligenza "*di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere*" (ex multis Cass. n° 2950 del 2017).

6) Va pertanto ritenuta la responsabilità della banca convenuta, perché con la sua condotta -poco importa se riconducibile ad una errata impostazione del sistema di autenticazione a due fattori, alla mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza collaterali, ovvero ad un malfunzionamento delle procedure di sicurezza al momento delle operazioni- ha consentito all'utente, in possesso delle sole credenziali statiche, di ottenere anche quelle dinamiche, e quindi di completare utilmente le due operazioni dispositive oggetto di causa.

7) Come efficacemente riassunto in Cass. SU n°9769 del 2020, la materia della responsabilità civile "*è regolata dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in*

*Parte\_1* e *Parte\_1* agiscono nei confronti di *CP\_1* *Controparte\_1* al fine principale di ottenere la somma di €.36.227,21, oggetto dei seguenti bonifici on-line in uscita dal proprio conto corrente, cui è stata data dalla banca regolare esecuzione:

a) bonifico di € 24.996,53 con causale “acconto acquisto immobile”, disposto alle ore 14:38,53 del giorno 21 marzo 2022 a favore del conto corrente con IBAN [REDACTED] intestato ad [REDACTED], acceso presso il [REDACTED]

*Controparte\_3* con sede a [REDACTED] (cfr. doc. 2);

b) bonifico di € 11.230,68 con causale “compravendita immobiliare”, disposto alle ore 13:38,50 del giorno 22 marzo 2022 a favore di una carta prepagata del tipo [REDACTED], emessa da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], intestata a *Persona\_1* con IBAN [REDACTED] (cfr. doc. 3).

Assumono che si tratti di bonifici da loro non autorizzati, disposti da terzi soggetti, in seguito rimasti non identificati, che, ponendo in essere un’attività fraudolenta, erano riusciti ad accedere al proprio servizio di home banking.

Sostengono che la banca sia responsabile dell’accaduto, per non aver adottato le misure minime di sicurezza richieste dalla legge e dal caso.

*Controparte\_1* costituita, riconosce la verità storica dei fatti ex adverso allegati, ma sostiene di aver diligentemente verificato l’identità dell’operatore, mediante sistema a doppia sicurezza, e che la causa dell’accaduto sia pertanto da ricercare in via esclusiva, o in subordine concorrente, nella condotta degli attori, connotata da grave negligenza, avendo costoro fornito ai truffatori i dati personali necessari per operare da remoto sul conto.

Depositata dalle parti le memorie ex art.171 ter cpc e ritenuto dall’istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio, la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, in data 20 febbraio 2025 è stata riservata in decisione monocratica.

#### OSSERVA

1) La materia dei servizi di pagamento con mezzi elettronici è regolata dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, come modificato dal D. Lgs. 15 dicembre 2017 n. 218, emanato in attuazione della direttiva UE 2015/2366 che, in sintesi, prevede, per quello che qui interessa:

a) l'obbligo, per il prestatore di servizi di pagamento, di predisporre *“misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento”* e, in particolare, di applicare *“l'autenticazione forte del cliente quando l'utente accede al suo conto di pagamento on-line”* (art.10 bis);

b) l'onere, a carico dei medesimi, nel caso in cui l'utente *“neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita”*, di *“provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”*, nonché di *“fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”*; che non è di per sé sufficientemente dimostrata dall'uso *“di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento...”* (art.10).

Secondo le definizioni contenute nell'art.1) dal D. Lgs. 15 dicembre 2017 n. 218:

-l'autenticazione forte del cliente è *“un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione”* (art.1 lett. q-bis).

-per credenziali di sicurezza personalizzate s'intendono tutte le *“funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione”* (art.1 lett. q-ter);

-strumento di pagamento è *“qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento”*.

2) Ciò premesso in ordine al panorama normativo di riferimento, nella specie, in fatto, può darsi per certo quanto sostenuto dalla banca convenuta, ovvero che parte attrice sia stata vittima di una truffa del tipo noto come *“spoofing bancario”*, in cui *“la vittima riceve un messaggio che sembra provenire dalla propria banca che informa la vittima che il suo conto è stato bloccato a causa di svariate ragioni. Per riattivare il conto, la vittima deve cliccare su un link presente nel messaggio stesso e seguire le istruzioni. Il link conduce a un sito web falso che assomiglia appunto a quello della banca. La vittima inserisce le proprie credenziali di accesso e i truffatori le rubano. A questo punto, i truffatori possono utilizzare le credenziali rubate per accedere al conto della vittima e autorizzare le transazioni fraudolente”*.

E' altrettanto certo, sul piano storico, che il truffatore, ottenute dalla cliente le credenziali di accesso on-line al conto, ovvero utente e password, sia riuscito a disporre dal conto di costei i due bonifici per cui è causa, che hanno avuto regolare esecuzione.

3) La banca ha documentato che il proprio servizio offre due livelli di sicurezza, mediante richiesta di password c.detta 'statica', nota solo all'utente, e di altra password, c.detta 'dinamica', costituita da un codice numerico temporaneo (One Time Password, od OTP) istantaneamente generato in modo casuale a richiesta dell'utente.

Si tratta, nel loro insieme, delle "credenziali di sicurezza personalizzate" di cui si è detto.

E' noto che l'OTP può essere generato da un apposito dispositivo manuale a ciò dedicato, noto come token OTP hardware, hardware token, o token fisico.

Ovvero può essere generato da un'applicazione, per lo più gestita tramite smartphone, ed in tal caso si parla di Mobile Token, o token virtuale; che è il caso qui ricorrente.

4) L'autenticazione forte, od a due fattori (2FA), come visto, richiede la compresenza di almeno due elementi, ciascuno riconducibile ad una delle diverse categorie della:

a) conoscenza, ovvero qualcosa che l'utente sa (password, PIN);

b) possesso, ovvero qualcosa che l'utente ha (telefono, token fisico);

c) inerenza, ovvero qualcosa che l'utente è (impronta, volto).

Oltre che differenti, detti fattori devono essere fra loro indipendenti, in modo che l'appropriazione dell'uno da parte di terzi non comprometta l'affidabilità degli altri.

Nel caso, qui, ricorrente, di token virtuale, è necessario che il codice ATP venga generato su un dispositivo precedentemente registrato presso la banca, poiché soltanto in tal modo si combina ciò che l'utente sa (PIN) con ciò che ha (il dispositivo che riceve l'OTP).

Se l'OTP, invece, viene direttamente reso noto all'utente remoto in quanto tale, mediante automatica generazione dall'applicazione di home banking in uso, a prescindere dall'hardware utilizzato per l'accesso, non ricorre il fattore di possesso, ma soltanto, più volte, quello di conoscenza, perché in tal caso all'utente è sufficiente farsi riconoscere come tale dall'interfaccia software all'accesso, per ottenere da essa il dato mancante per ordinare il bonifico.

In tal caso, all'evidenza, non si tratta di autenticazione forte, perché i due elementi di identificazione sono entrambi riconducibili alla medesima categoria, e non sono affatto fra loro indipendenti, perché l'acquisizione del primo compromette definitivamente l'affidabilità dell'altro, permettendo al suo possessore, per ciò solo, di ottenere il *dispositivo personalizzato*, al di fuori

*assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non)... E' stato precisato in particolare che, in presenza di un evento dannoso riconducibile a più azioni od omissioni, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'[art. 40](#) c.p., in virtù del quale deve riconoscersi a ciascuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall'[art. 41](#) c.p., comma 2, in base al quale l'evento dannoso può essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta soltanto se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto.*

*L'interruzione del nesso causale può essere anche l'effetto del comportamento dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, sì da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento dell'autore dell'illecito; quando invece il comportamento colposo del soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l'evento dannoso, ma abbia solo concorso alla produzione di quest'ultimo, trova applicazione l'[art. 1227](#) c.c., comma 1, il quale afferma il principio secondo cui il danno che taluno arreca a sè medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente. Tali principi, enunciati con riguardo al comportamento del danneggiato sopravvenuto alla commissione del fatto illecito, sono stati ritenuti applicabili anche al comportamento coevo o anteriore, purchè legato da nesso eziologico con l'evento dannoso, essendosi affermato che il fatto colposo cui fa riferimento l'[art. 1227](#) c.c., comma 1, comprende qualsiasi condotta negligente o imprudente che abbia costituito causa concorrente dell'evento”.*

Nella specie, è facile constatare che la condotta sopravvenuta della banca, sul piano eziologico, esclude in radice il concorso causale delle condotte anteriori dei soggetti danneggiati.

Ammesso che costoro, con un comportamento incauto, abbiano permesso a terzi di appropriarsi delle loro credenziali di sicurezza statiche, resta il fatto che, nonostante ciò, ove la banca avesse utilizzato, per l'identificazione dell'ordinante, due fattori realmente indipendenti, i due bonifici non avrebbero avuto luogo, perché costui non sarebbe stato in grado di superare la fase di autenticazione.

Del resto, lo scopo della direttiva UE 2015/2366 e della normativa interna di recepimento è proprio quello di contrastare il diffuso fenomeno delle truffe in danno dei clienti delle banche attraverso nuove e più articolate procedure che, partendo dalla constatazione empirica che il cliente non sempre riesce a proteggere adeguatamente la riservatezza delle proprie credenziali, proprio per questo richiedono almeno un altro fattore indipendente, in grado di impedire l'evento nonostante la condotta negligente del cliente.

E' la stessa legge, pertanto, che nella specie considera indifferente sul piano causale la condotta anteatta dell'utente, rispetto agli eventi di danno causati dalla mancata adozione delle misure di sicurezza imposte al prestatore di servizi di pagamento a distanza, proprio a fini di prevenzione del rischio specifico.

8) Gli attori, venuti a conoscenza dei fatti, hanno immediatamente allertato la banca e sporto denuncia.

Non è quindi alla loro condotta post factum che può imputarsi la circostanza -pacifica in causa- che i terzi beneficiati dalle operazioni illecite non sono stati rintracciati, sicché nessun recupero è possibile.

9) Ne consegue l'accoglimento della domanda, che va intesa nelle sue articolazioni come complessivamente volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati dall'altrui inadempimento contrattuale.

Tali danni consistono in:

€ 36.227, corrispondente alle somme oggetto dei due bonifici non autorizzati;

€ 4.151,36, per spese inerenti (consulenze informatiche e legali), documentate e non contestate.

Importi che, rivalutati ad oggi dalle rispettive epoche di esborso, ammontano a complessivi € 45.000.

Nessun altro danno è riconoscibile, poiché non v'è prova che si sia trattato della "*privazione di tutti i risparmi della famiglia*".

10) Sull'importo capitale già attualizzato di € 45.000 vanno poi riconosciuti gli interessi maturandi al saggio legale stabilito dall'art. 1284<sup>1</sup> c.c. dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e non altro.

Invero, il lucro cessante da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è stato allegato nell'osservanza delle preclusioni assertive, ed il suo risarcimento risulta incluso nella generica domanda di condanna al capitale *oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo*.

In assenza di comprovata allegazione e specifica domanda di questa voce di danno, reputata necessaria dalla Suprema Corte, con orientamento recente ma ormai consolidato (vedi Cass. n°4938 del 2023, n°10376 del 2024, n° 7216 del 2025 e n°2441 del 2025), il credito è suscettibile solo di rivalutazione monetaria fino alla pronuncia, a tal momento convertendosi in credito di valuta (ex multis Cass. n°24417 del 2025), produttivo di interessi al saggio stabilito dall'art. 1284<sup>1</sup> c.c.

(dovendo ritenersi che “il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art.1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria” : Cass. n°28036 del 2025).

11) Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €26.000,01 ed €52.000, considerata la somma oggetto di condanna.

### **P.Q.M.**

accoglie la domanda proposta da *Parte\_1* e *Parte\_1* nei confronti della [...] *Controparte\_1* e, per l'effetto,

CONDANNA la *Controparte\_1* al pagamento, in favore di *Parte\_1* e *Parte\_1*, del complessivo importo di €45.000, oltre interessi maturandi al saggio legale stabilito dall'art. 1284<sup>1</sup> c.c. dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo.

CONDANNA la *Controparte\_1* al rimborso delle spese sostenute da [...] *Pt\_1* e *Parte\_1* per il presente giudizio, che liquida in complessivi €[ ] per esborsi ed €[ ] per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.

Modena, 27 aprile 2026

IL GIUDICE ESTENSORE

-Michele Cifarelli-